Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1987 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/293/CEE)

(GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 66)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 (89/52/CEE)	L 20	33	25. 1. 1989
Decisione della Commissione del 6 maggio 1993 (93/320/CEE)	L 123	34	19. 5. 1993
Decisione della Commissione del 20 giugno 1994 (94/362/CE)	L 159	61	28. 6. 1994
Decisione della Commissione dell'8 aprile 1998 (98/284/CE)	L 128	69	30. 4. 1998

Rettificata da:

C1 Rettifica, GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 38 (87/293/CEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 1987
relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/293/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ([3]), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 ([4]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra secondo metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ([5]);

considerando che il governo irlandese ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito le informazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che nessuna modifica degli apparecchi né dei metodi di classificazione può essere autorizzata salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita; che, a tale fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

([1]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
([2]) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
([3]) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
([4]) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
([5]) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

Articolo 1

87/293/CEE

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, sono autorizzati in Irlanda:

— l'impiego dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 1 dell'allegato;

— l'impiego dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP2)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 2 dell'allegato;

— il metodo denominato «Introscope/midline», le cui particolarità figurano nella parte 3 dell'allegato.

~~*Articolo 1 bis*~~

94/362/CE – soppresso

Articolo 2

87/293/CEE

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

ALLEGATO I | 89/52/CEE

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN IRLANDA | 87/293/CEE

PARTE 1

Fat-O-Meater (FOM)

1. Classificazione delle carcasse di suino mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)».
2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 5 e 105 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: | 94/362/CE

$$\hat{y} = 60{,}91 - 0{,}839\ x_1 + 0{,}150\ x_2.$$ | 98/284/CE

laddove | 94/362/CE

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla fenditura della carcassa a livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 40 e 100 kg.

PARTE 2 | 87/293/CEE

Hennessy Grading Probe (HGP2)

1. Classificazione delle carcasse di suino mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP2)».
2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 Mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP2 nonché di un ordinatore ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: | 94/362/CE

$$\hat{y} = 60{,}30 - 0{,}847\ x_1 + 0{,}147\ x_2.$$ | 98/284/CE

laddove | 94/362/CE

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 40 e 100 kg.

PARTE 3 | 87/293/CEE

Introscope/midline

1. Classificazione delle carcasse di suino mediante il metodo denominato «Introscope/midline».
2. L'introscope è munito di una sonda esagonale dello spessore massimo di 12 mm (19 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa tra 8 e 50 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: | 94/362/CE

$$\hat{y} = 67{,}57 - 0{,}459\ x_1 + 0{,}310\ x_2$$

94/362/CE

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore minimo in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato alla fenditura della carcassa che copre il muscolo lombare («M. glutaeus medius»).

La formula è valida per le carcasse di peso tra 40 e 100 kg.

~~*ALLEGATO II*~~

94/362/CE – soppresso